



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1416

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GUGLIELMO ADAMO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 5929 del 21 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Guglielmo Adamo, nato a Scicli (RG) il 23 gennaio 1963;

VISTO l'esposto pervenuto in data 27 luglio 2018 alla Consob (prot. Consob n. 278788 di pari data), con cui sono state segnalate delle presunte irregolarità nella condotta del Sig. Guglielmo Adamo, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 6 settembre 2018 (prot. OCF n. 29807 di pari data) con cui Consob – in conformità al Protocollo d’Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l’altro, la documentazione relativa al Sig. Guglielmo Adamo per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le note del 15 ottobre 2018 (prot. OCF n. 34103 di pari data) e del 17 ottobre 2018 (prot. OCF n. 34836 del 18 ottobre 2018) con cui, rispettivamente, Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., in risposta alle richieste di informazioni dell’Ufficio Vigilanza Albo, hanno trasmesso all’Organismo informazioni in ordine all’operato del consulente sopra menzionato;

VISTA la nota del 18 settembre 2019 (prot. OCF n. 67212 di pari data) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all’Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Guglielmo Adamo e trasmesso documentazione relativa all’operato del medesimo consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1268 del 19 dicembre 2019, notificata in pari data, con cui l’Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Guglielmo Adamo dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell’art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTE le note del 2 dicembre 2019 (prot. OCF n. 84345 del 3 dicembre 2019) e del 7 gennaio 2020 (prot. OCF n. 502 di pari data) con cui Finecobank S.p.A. ha trasmesso all’Organismo informazioni e documenti concernenti l’operato del medesimo consulente;

VISTA la nota del 10 gennaio 2020 (prot. OCF n. 1277 di pari data) con cui anche Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso all’Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l’operato del Sig. Guglielmo Adamo;

VISTA la nota del 5 marzo 2020 (prot. OCF n. 13655/20), notificata in pari data, con cui l’Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Guglielmo Adamo, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del TUF, tra l’altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, generando una situazione di totale opacità nei rapporti intercorrenti con clienti e potenziali clienti, nonché per aver acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e potenziali clienti;
- art. 159, comma 5 (già art. 108, comma 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver accettato dai clienti e dai potenziali clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- art. 159, comma 6 (già art. 108, comma 6, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver ricevuto dai clienti e dai potenziali clienti forme di finanziamento;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Guglielmo Adamo con note del 26 marzo 2020 (prot. OCF nn. 16898 e 16900 del 31 marzo 2020);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Guglielmo Adamo, svoltasi in data 4 giugno 2020 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con la sopra menzionata nota del 26 marzo 2020, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative dapprima in data 1° aprile 2020 (prot. OCF n. 17203 di pari data) e successivamente in data 29 maggio 2020 (prot. OCF n. 25303 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza dell'8 giugno 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. OCF n. 26261/20) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati al Sig. Guglielmo Adamo, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Guglielmo Adamo con nota del 6 luglio 2020 (prot. OCF n. 29621 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Guglielmo Adamo, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e 159, commi 5 e 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 7 e 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi nei casi di accettazione dal cliente di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte



dall'articolo 159, comma 5, e di percezione di finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6;

- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nella violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza per aver generato una situazione di totale opacità nei rapporti intercorrenti con clienti e potenziali clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità. Nella fattispecie, le condotte in esame, in ragione del numero di soggetti coinvolti, dell'entità dei movimenti rilevati e delle modalità adottate al fine di evitare il controllo dell'intermediario, si configurano di una rilevante gravità, tale da integrare una autonoma violazione punibile con il massimo edittale;
- la radicale violazione delle regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario, la sussistenza di numerosi episodi di acquisizione, quantomeno temporanea, della disponibilità di somme di clienti e potenziali clienti - ciascuno dei quali suscettibile di determinare una violazione punibile con il massimo edittale - l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, il numero di soggetti coinvolti e le modalità dirette ad occultare all'intermediario l'operatività posta in essere, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Guglielmo Adamo a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Guglielmo Adamo, nato a Scicli (RG) il 23 gennaio 1963 è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti